



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 179

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 6 dicembre 2023

## INDICE

## Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 46)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	5
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	5
2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 73)</i> . . . . .	»	11
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	11
4 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	16
5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	28
<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>		
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	33
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	37
7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	39
9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	48
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 77)</i> . . . . .	»	57
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 25)</i> . . . . .	»	58
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	58
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	59

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 179° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 6 dicembre 2023.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

**Commissioni e altri organismi bicamerali**

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 61

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

*Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)* . . . . . » 63

*Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)* . . . . . » 64

Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità:

*Plenaria* . . . . . » 65

**Commissioni bicamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

*Ufficio di Presidenza* . . . . . *Pag.* 67

*Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)* . . . . . » 67

*Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)* . . . . . » 68

**Commissioni monocamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8)* . . . . . *Pag.* 69

*Plenaria* . . . . . » 69



## **1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della  
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Mercoledì 6 dicembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 46**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**TOSATO**

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione  
normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

*Orario: dalle ore 8,25 alle ore 10,15*

*AUDIZIONI DELLA PROFESSORESSA ROBERTA CALVANO, ORDINARIA DI DIRITTO  
COSTITUZIONALE PRESSO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA UNITELMA SA-  
PIENZA, DEL PROFESSOR GIOVANNI ORSINA, ORDINARIO DI STORIA COMPARATA  
DEI SISTEMI POLITICI EUROPEI E DI STORIA DEL GIORNALISMO E DEI MEDIA  
ELETTRONICI PRESSO UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI, DELLA PROFESSORESSA  
BARBARA PEZZINI, ORDINARIA DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVER-  
SITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO (INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA), SUI DI-  
SEGNI DI LEGGE NN. 935 E 830 (MODIFICHE COSTITUZIONALI PER L'INTRODU-  
ZIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI)*

**Plenaria**

**143<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**TOSATO**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(955) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

*IN SEDE REFERENTE*

**(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IANNONE e altri. – Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati**

**(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARTON e altri. – Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato**

**(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARRINI e altri. – Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato**

**(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE CRISTOFARO. – Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 novembre.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) comunica di aver predisposto e fatto pervenire per le vie brevi ai commissari una bozza di testo unificato, con cui si prevede l'inserimento nell'articolo 111 della Costituzione del seguente comma: « La Repubblica tutela le vittime di reato e le persone danneggiate dal reato ».

Sottolinea che occorre valutare se aggiungere anche la precisazione: « nei modi e nelle forme previsti dalla legge » e se collocare questo comma aggiuntivo dopo il secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione, come previsto dal disegno di legge n. 427, oppure dopo il quinto comma, come proposto dagli altri progetti di revisione costituzionale.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), dopo aver ringraziato il relatore per l'attenzione e la rapidità nel predisporre la bozza di testo unificato, ritiene che la prima parte della formulazione sia da ritenersi consolidata.

Ritiene invece sconsigliabile l'inserimento della formula: « nei modi e nelle forme previsti dalla legge », in quanto per l'applicazione della

norma di principio sarebbe prima necessario adeguare la legislazione vigente.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede una maggiore ponderazione per analizzare tutti i dettagli della proposta, trattandosi di una modifica costituzionale. In particolare, rimettendo la tutela delle vittime di reato alla Repubblica, ci si limita a stabilire un principio. Al contrario, un riferimento all'ordinamento giuridico avrebbe un impatto maggiore sulla futura legislazione, che dovrebbe appunto conformarsi a tale previsione, tutelando le vittime del reato e le persone danneggiate dal reato.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene più opportuno indicare la Repubblica come soggetto che deve garantire la tutela, in quanto – per interpretazione unanime e costante – tale espressione ricomprende tutte le articolazioni istituzionali che la costituiscono, per esempio quella legislativa, quella esecutiva, quella giurisdizionale, oltre ai livelli di governo statale e delle autonomie territoriali. Saranno così tutti i livelli istituzionali, ognuno con i propri strumenti e istituti, a dover farsi carico della tutela delle vittime del reato e delle persone danneggiate dal reato.

In secondo luogo, se non si aggiungesse la precisazione: « nei modi e nelle forme previsti dalla legge », il legislatore potrebbe comunque intervenire in ogni momento e declinare il principio costituzionale in modo positivo. Al contrario, se si inserisse tale formula, in caso di ritardo del legislatore, il principio potrebbe non dispiegare pienamente la propria efficacia.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ricorda che un analogo problema si pose in occasione della modifica dell'articolo 9 della Costituzione, introdotta con la legge costituzionale n. 1 del 2022. Si decise, in tale occasione, di inserire in Costituzione il principio condiviso della tutela ambientale, mentre si rinviò alla legge dello Stato la disciplina sulla tutela degli animali, su cui vi erano posizioni differenziate.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) concorda sulla opportunità di evitare di aggiungere il riferimento ai modi e forme previsti dalla legge. Peraltro, si potrà eventualmente modificare il testo unificato in sede emendativa. Quanto alla collocazione del nuovo comma dell'articolo 111, ritiene che si potrebbe inserire anche dopo il primo comma.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene preferibile collocarlo alla fine dell'articolo. Si tratterebbe quindi di introdurre un principio generale, che non riguarda soltanto il processo.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene più opportuna la collocazione dopo il quinto comma, che riguarda la formazione della prova, mentre il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 111 della Costituzione si riferiscono alle impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) propone infine la seguente formulazione del testo unificato: « 1. All'articolo 111 della Costituzione, dopo il quinto comma, è inserito il seguente: “La Repubblica tutela le vittime di reato e le persone danneggiate dal reato”. »

Il PRESIDENTE propone di adottare il testo unificato predisposto dal relatore (pubblicato in allegato) come base per il seguito dell'esame e di fissare alle ore 14 di mercoledì 13 dicembre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DI SEDUTA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta convocata per le ore 20 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 955**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 del decreto-legge dispone il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo da parte dell'Ufficio centrale per il *referendum* istituito presso la Corte di cassazione, per consentire l'espletamento delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni relative alle richieste di *referendum* presentate dopo il 31 ottobre 2021;

- secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la norma di cui all'articolo 1 è volta a prorogare l'efficacia delle disposizioni introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge n. 139 del 2021, al fine di adottare le misure necessarie per assicurare la gestione delle numerose iniziative referendarie che stanno arrivando a compimento; infatti, essendo cessata l'efficacia delle predette disposizioni, senza che sia nel frattempo divenuta operativa la piattaforma digitale prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), si ripropongono gli stessi problemi organizzativi già affrontati nell'anno 2021, in ragione del fatto che si è semplificata l'attività di raccolta delle firme, ma con scarse garanzie in relazione alla loro autenticità e, soprattutto, senza semplificare analogamente le attività di verifica;

- l'articolo 2 attribuisce al Ministero della giustizia la titolarità della Piattaforma per la raccolta *on line* delle firme degli elettori necessarie per i *referendum* e le proposte di legge di iniziativa popolare. Il Ministero, per la gestione e la manutenzione della piattaforma, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, della SOGEI;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA  
COMMISSIONE PER I DDL N. 427, 731, 888, 891**

**NT**  
IL RELATORE

**Art. 1.**

1. All'articolo 111 della Costituzione, dopo il quinto comma, è inserito il seguente: « La Repubblica tutela le vittime di reato e le persone danneggiate dal reato ».

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Mercoledì 6 dicembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 73**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,40*

*AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA MARIA LUISA PELLIZZARI, COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE PERSONE SCOMPARSE, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 626 (DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA DELLE PERSONE SCOMPARSE)*

**Plenaria**

**105<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari*

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(955) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum, approvato dalla Camera dei deputati*

*(Esame e rinvio)*

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte

di cassazione in materia di *referendum*, già approvato dalla Camera dei deputati, che si compone di tre articoli.

Segnala che durante l'esame da parte della Camera dei deputati non sono stati approvati emendamenti ma solo modifiche di *drafting* riguardanti il coordinamento formale del testo.

L'articolo 1 del decreto-legge è diretto a prorogare – salve minime correzioni – l'efficacia delle disposizioni introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, al fine di adottare le misure necessarie per assicurare la gestione delle numerose iniziative referendarie che stanno arrivando a compimento, con riferimento all'esecuzione delle operazioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni e di vaglio dell'ammissibilità dei quesiti referendari. Infatti, come indicato dal preambolo del decreto-legge, in attesa della piena operatività della piattaforma digitale è necessario rafforzare gli uffici della Corte di cassazione impegnati nell'espletamento delle attività di verifica delle sottoscrizioni a sostegno di proposte referendarie che, in forza dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, debbono essere svolte dal 30 settembre al 31 ottobre. Considerando la possibilità di raccogliere in modalità digitale le sottoscrizioni necessarie alla presentazione dei referendum introdotta dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, senza che nel frattempo sia divenuta operativa la piattaforma digitale prevista dalla medesima legge, si ripropongono gli stessi problemi organizzativi già affrontati nell'anno 2021, in ragione del fatto che si è semplificata l'attività di raccolta delle firme, ma con scarse garanzie in termini di autenticità e, soprattutto, senza semplificare le attività di verifica. Per consentire la piena operatività dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, il decreto-legge dispone pertanto il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo per consentire l'espletamento delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni relative alle richieste di referendum presentate dopo il 31 ottobre 2021: nel dettaglio, il comma 1 prevede che l'Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di cassazione si avvalga di ulteriore personale della segreteria della medesima Corte nel numero massimo di 28 unità, anche appartenente all'area assistenti, già inquadrati nel comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6. Tale disposizione costituisce una deroga all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, che prevede che, per le operazioni di verifica, l'Ufficio centrale per il referendum si debba avvalere del personale della segreteria con qualifica funzionale non inferiore alla settima. Per le medesime finalità, il comma 2 dell'articolo 1 consente al primo presidente della Corte di cassazione di avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio presso la Corte nel numero massimo di 100 unità di cui: 40 unità destinate alle funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni (appartenenti all'area assistenti, già inquadrati nel comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6); 60 unità con mansioni esecutive di supporto, quale l'inserimento dei dati nei sistemi informatici (appartenenti all'area assistenti, già inquadrati nel com-

parto Ministeri, seconda area, fascia economica da F1 a F3). Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, all'acquisizione di disponibilità all'assegnazione all'Ufficio centrale per il referendum si provvede mediante interpello, per soli titoli, indetto dall'amministrazione giudiziaria su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione. Come previsto dal successivo comma 4, si prevede che possono partecipare all'interpello i dipendenti di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbiano maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza. Il comma 5 dell'articolo 1 – oltre a disporre in materia di retribuzione del personale aggiuntivo assegnato a seguito dell'interpello – stabilisce che tale personale sia responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni effettuate. Restano comunque ferme le disposizioni dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, ai sensi delle quali il primo presidente dispone sulle modalità di utilizzazione del centro elettronico e dell'altro personale della Corte ritenuto necessario; inoltre, ai sensi del medesimo articolo 6 della legge n. 199 del 1978, il primo presidente della Corte di cassazione, in vista delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni presentate a corredo delle richieste di referendum, con proprio decreto ed in relazione alle necessità, può aggregare all'Ufficio centrale per il referendum altri magistrati della Corte. I commi 6 e 7 recano infine, rispettivamente, l'autorizzazione di spesa per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 e la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 2 del decreto-legge introduce invece la disciplina della piattaforma telematica per i referendum prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum e le iniziative legislative popolari. In particolare, la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2 – introducendo all'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020 il nuovo comma 342-*bis* – prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la titolarità della piattaforma sia attribuita al Ministero della giustizia e che, a decorrere dall'anno 2024, il fondo per la realizzazione della piattaforma sia iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero della giustizia. La lettera *b*) del comma 1 modifica invece il comma 344 dell'articolo 1 della medesima legge, al fine di precisare che la data di operatività della piattaforma sarà attestata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della giustizia. Il successivo comma 2 stabilisce che il Ministero della giustizia, per il completamento e la successiva gestione e manutenzione della piattaforma può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, della società SOGEI – Società generale d'informatica s.p.a. che, a sua volta, provvede all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti tramite CONSIP s.p.a. Il comma 3 reca l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 3 dispone infine in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che il provvedimento in esame è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento senza emendamenti ma con mere correzioni formali, fa presente che il decreto-legge in conversione scade la prossima settimana. Sarà pertanto calendarizzato per l'esame definitivo dell'Assemblea in tempi rapidi. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno a domani, giovedì 7 dicembre, alle ore 15, per terminare la procedura entro la giornata di martedì prossimo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(778) Paola AMBROGIO e altri. – Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale*

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri, da parte del prescritto numero di senatori, è stata presentata la richiesta per la remissione in sede referente del provvedimento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Poiché non vi sono interventi il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(932) ZANETTIN. – Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni*

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri, da parte del prescritto numero di senatori, è stata presentata la richiesta per la remissione in sede referente del provvedimento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE invita i senatori a preparare i propri interventi in discussione generale sul provvedimento entro martedì affinché possa essere fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Il tema, infatti, è stato ampiamente approfondito nel corso dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(626) POTENTI e altri. – Modifica all'articolo 58 del codice civile in materia di dichiarazione di morte presunta delle persone scomparse**

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri, da parte del prescritto numero di senatori, è stata presentata la richiesta per la remissione in sede referente del provvedimento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE, nonostante le audizioni svolte in sede informale sul tema oggetto del disegno di legge, ritiene sia necessario qualche ulteriore approfondimento sui dati relativi alle persone scomparse e al loro ritrovamento nell'arco dei cinque anni. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame per l'acquisizione di questi dati.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(933) ZANETTIN e Erika STEFANI. – Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale**

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri, da parte del prescritto numero di senatori, è stata presentata la richiesta per la remissione in sede referente del provvedimento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI OGGI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per oggi, mercoledì 6 dicembre alle ore 12, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10.*

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Mercoledì 6 dicembre 2023

**Plenaria**

**111<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TERZI DI SANT'AGATA**

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di *rating* ambientale, sociale e di *governance* (ESG) (COM(2023) 314 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 14, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 novembre.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*), relatrice, riepiloga i contenuti essenziali dello schema di risoluzione, già illustrato nella precedente seduta.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA si sofferma sugli esiti della recente Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, evidenziando altresì l'impatto che la regolamentazione sulla sostenibilità ambientale può avere sulle quotazioni delle società che operano nel settore.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) preannuncia il voto di astensione dei senatori del Gruppo del Partito democratico.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di risoluzione elaborato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione del mercato interno e dello sportello digitale unico ai fini di determinati requisiti stabiliti dalla direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023) 516) (COM(2023) 515 definitivo)**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023) 516 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 novembre.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, rileva che la proposta di regolamento COM(2023) 516, come già illustrato nel corso delle precedenti sedute, è volta a migliorare il funzionamento del mercato interno delle associazioni senza scopo di lucro, stabilendo misure di coordinamento delle condizioni per la costituzione e il funzionamento di associazioni transfrontaliere europee (*ECBA – European Cross-Border Association*), con l'obiettivo di agevolare l'esercizio effettivo della libertà di circolazione delle associazioni senza scopo di lucro che operano nel mercato interno. Rileva, inoltre, che la proposta di regolamento COM(2023) 515, di natura meramente tecnica, accompagna la proposta di direttiva sopraccitata.

Sui due atti, è stata trasmessa la relazione del Governo, in cui la valutazione è complessivamente positiva, perché si risolve la frammentazione normativa tra i vari Stati membri, consentendo così al terzo settore di svolgere un ruolo importante nello sviluppo dell'economia nazionale con una direzione sociale.

Il relatore ricorda infine che, per il COM(2023) 516, il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà è scaduto il 20 novembre scorso e che 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE hanno esaminato la proposta, 4 delle quali ne hanno terminato l'*iter* senza sollevare criticità; analogamente, anche per il COM(2023) 515 il termine è scaduto il 2 novembre, con 11 Camere dei Parlamenti nazionali che hanno avviato l'esame, e con una sola Camera che ha terminato senza sollevare criticità.

Ritiene quindi di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte di entrambe le proposte in esame.

La Commissione prende atto.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio del suolo e la resilienza (Normativa sul monitoraggio del suolo) (COM(2023) 416 definitivo)**

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 novembre.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, illustra un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto, in cui ha modificato alcune parti per tenere conto delle osservazioni formulate dal senatore Loreface nel corso della precedente trattazione.

In particolare, è stato modificato il passaggio relativo all'articolo 9, paragrafo 5, della proposta, che obbliga gli Stati membri ad istituire un meccanismo di certificazione della salute del suolo per i proprietari e i gestori dei terreni, adempimento che potrebbe produrre oneri per la pubblica amministrazione per la sua gestione. In tale ottica, ove istituito in base al regolamento, lo Stato membro non avrebbe la facoltà di esimersi dall'implementazione amministrativa di tale meccanismo di certificazione, mentre i privati proprietari o gestori del terreno manterrebbero la facoltà, e non quindi l'obbligo, di avvalersi di esso al fine di procedere con le transazioni fondiari.

Con riferimento all'articolo 13, che definisce i siti potenzialmente contaminati come i luoghi, individuati dagli Stati membri, in cui si sospetta una contaminazione del suolo sulla base di prove raccolte in linea con una serie di criteri, si propone di elaborare una più precisa definizione dei casi in presenza dei quali poter stabilire la sussistenza di un rischio o pericolo concreto di contaminazione e a cui ricondurre gli obblighi e adempimenti che ne conseguono.

Con riferimento infine agli articoli 13 e 14, si ritiene che la legislazione nazionale e quella dell'Unione europea dovrebbero essere coerenti per evitare i doppi requisiti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso, che modifica i regolamenti (UE) 2018/858 e (UE) 2019/1020 e abroga le direttive 2000/53/CE e 2005/64/CE (COM(2023) 451 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce la proposta di regolamento in titolo, volta a favorire la transizione del settore automobilistico verso l'economia circolare in tutte le fasi della vita del veicolo, dalla progettazione, alla produzione, al trattamento finale dei veicoli fuori uso.

A tal fine, la proposta abroga la direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso e la direttiva 2005/64/CE sull'omologazione per la riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli (cosiddetta « omologazione 3R »), ritenute non più adeguate ad assicurare la transizione dell'intera filiera automobilistica verso l'economia circolare.

L'obiettivo generale è quello di modernizzare e armonizzare maggiormente la normativa dell'Unione europea e migliorare il funzionamento del mercato unico, riducendo gli effetti ambientali negativi con-

nessi a tutte le fasi di vita dei veicoli e contribuendo alla sostenibilità dei settori automobilistico e del riciclaggio.

Si evidenziano, in particolare, sei obiettivi specifici, per il conseguimento di ciascuno dei quali la Commissione europea propone l'adozione di misure specifiche.

In primo luogo, la progettazione e produzione più circolari. I veicoli nuovi dovranno essere progettati e prodotti in modo da facilitare il riciclaggio e la rimozione di componenti che possono essere riutilizzati (capo II, articoli 4-7). I costruttori (capo III, articoli 8-12) dovranno elaborare strategie di circolarità e fornire maggiori informazioni su come rimuovere e sostituire componenti riutilizzabili e su parti che contengono materiali riciclati e materie prime critiche. Tali informazioni saranno contenute in un passaporto digitale di circolarità (capo III, articolo 13), in dotazione a ciascun veicolo immesso sul mercato.

In secondo luogo, si prevede un maggiore uso di materiali riciclati nei veicoli nuovi: il 25 per cento della plastica utilizzata per costruire un nuovo veicolo dovrà provenire dal riciclaggio, di cui il 25 per cento deve essere riciclato da veicoli fuori uso. Inoltre, la Commissione potrà fissare obiettivi per l'acciaio riciclato, le materie prime critiche e l'alluminio (capo II, articolo 6).

In terzo luogo, si prevede un trattamento migliore dei veicoli fuori uso, recuperando dai veicoli fuori uso un maggior numero di materie prime, plastica, acciaio, alluminio e sostenendo il mercato del riuso, della rifabbricazione e della rimessa a nuovo dei pezzi di ricambio (capo IV, articoli 14-35). Il 30 per cento della plastica proveniente dai veicoli fuori uso dovrà essere riciclato (articolo 34).

Si prevede anche una maggiore raccolta di veicoli fuori uso per ridurre il numero di veicoli non tracciabili, cosiddetti « veicoli scomparsi » (circa 3,5 milioni all'anno nell'UE). Dovranno infatti essere istituiti sistemi di raccolta dei veicoli fuori uso su tutto il territorio nazionale (capo IV, sezione 3) e adottate misure di tracciabilità digitale dei veicoli fuori uso, nonché dovrà adottarsi un regime rafforzato di controlli con ispezioni e sanzioni in caso di violazioni. Vi sarà anche il divieto di esportare veicoli non idonei alla circolazione nell'UE (capo V). I proprietari di veicoli dovranno consegnare i veicoli fuori uso a impianti di trattamento autorizzati e acquisire e presentare certificati di distruzione rilasciati dai predetti impianti.

Si prevede inoltre una responsabilità del produttore più adeguata. Saranno invero istituiti regimi nazionali di responsabilità estesa del produttore (capo IV, sezione 2) volti ad assicurare un contributo adeguato ai costi di trattamento e riciclo. I produttori dovranno inoltre istituire o partecipare a sistemi di raccolta per i veicoli fuori uso, anche al fine di incentivare i riciclatori a migliorare la qualità dei materiali riciclati dei veicoli fuori uso, promuovendo in tal modo una maggiore cooperazione tra gli operatori del trattamento e i costruttori.

È infine previsto che il campo di applicazione dell'attuale legislazione sia progressivamente esteso ad altre categorie di veicoli, tra cui autotreni, autobus e motocicli (capo I).

La proposta prevede, inoltre, garanzie per l'applicazione delle norme (capo VI), con la previsione di ispezioni regolari degli impianti, di sanzioni efficaci e meccanismi di cooperazione efficaci a livello nazionale e internazionale che consentano lo scambio dei dati necessari.

La base giuridica è individuata nell'articolo 114 TFUE, sul ravvicinamento delle normative nazionali per assicurare il funzionamento del mercato unico, che è la stessa base giuridica della direttiva « omologazione 3R », mentre la direttiva « veicoli fuori uso » ha una base giuridica ambientale (articolo 192 TFUE).

La Commissione europea ritiene rispettato il principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di una maggiore economia circolare dei veicoli richiede un intervento a livello dell'UE per evitare il rischio di una frammentazione del mercato europeo che deriverebbe lasciando i progressi da compiersi nell'economia circolare all'azione volontaria delle imprese o dei singoli Stati membri.

La Commissione europea ritiene che la proposta rispetti anche il principio di proporzionalità, poiché le misure previste si limitano a quanto necessario per conseguire gli obiettivi preposti.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto ieri, consentendo comunque la prosecuzione dell'esame nell'ambito del dialogo politico.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 13 Camere dei parlamenti nazionali dell'UE. Di queste, la Camera dei deputati ceca, il Parlamento irlandese e la *Seimas* lituana hanno concluso l'*iter* senza sollevare criticità.

Lo scorso 6 novembre è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui si darà conto nel prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE  
EUROPEA N. COM(2023) 314 DEFINITIVO (*Doc. XVIII-  
bis*, n. 14) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI  
DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

premesso che:

la proposta di regolamento COM(2023) 314 introduce un quadro normativo dell'Unione europea volto a migliorare la qualità e la trasparenza dei *rating* ambientali, sociali e di *governance* (ESG – *Environmental, Social and Governance*), anche detti *rating* di sostenibilità, che esprimono una valutazione su un'impresa emittente, un titolo o un fondo, rispetto all'impegno in ambito ambientale, sociale e di *governance*, in termini di etica e di *compliance*;

l'obiettivo generale della proposta è quello di favorire l'affidabilità del sistema di *rating* ESG, per rafforzare la capacità degli investitori di prendere decisioni di investimento più informate riguardo agli obiettivi di sostenibilità, tutelandoli anche dalla disinformazione come il *greenwashing* (falso impegno ambientale) o il *social washing* (falso impegno sociale), nonché di rafforzare la chiarezza sulle operazioni dei fornitori di *rating* ESG, per prevenire potenziali conflitti di interesse;

ritiene che la proposta:

rispetti il principio di attribuzione, essendo correttamente fondata sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle normative nazionali per il buon funzionamento del mercato interno;

rispetti il principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di favorire l'affidabilità di un sistema di *rating* ESG, capace di indirizzare correttamente gli investimenti nel mercato europeo dei capitali, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente, ma richiede un'azione a livello di Unione. Attualmente, infatti, non esiste un quadro normativo dell'UE per i fornitori di *rating* ESG e gli Stati membri non disciplinano le attività dei fornitori di *rating* ESG né le condizioni alle quali essi operano. Ciascun fornitore segue le proprie regole e ciò determina una mancanza di chiarezza in merito a quello che tali fornitori fanno e al modo in cui lo fanno. Inoltre, il mercato dei *rating* ESG è globale e alcuni grandi fornitori hanno la propria sede centrale nell'UE, mentre molti altri

hanno sede al di fuori dell'UE, ma hanno imprese figlie nel territorio dell'Unione;

rileva tuttavia possibili carenze nel rispetto del principio di proporzionalità, con riferimento ai seguenti aspetti:

si ritiene opportuno approfondire se le misure specifiche introdotte a tutela dei fornitori di *rating* ESG siano effettivamente in grado di evitare un impatto sproporzionato della normativa su di essi, soprattutto sui fornitori che hanno natura di piccole e medie imprese (PMI), in termini di maggiori costi regolamentari e di vigilanza nonché di perdita di quote di mercato;

si ritiene opportuno valutare se l'ambito e la portata delle disposizioni che attribuiscono alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati ed esecutivi volti a disciplinare aspetti molto rilevanti della nuova normativa, tra i quali la procedura per l'imposizione e l'applicazione di sanzioni e la tipologia di contributi da versare, sia coerente con i limiti previsti dagli articoli 290 e 291 del TFUE, anche al fine di introdurre eventualmente nel testo della proposta principi e criteri per la delimitazione dell'ambito oggettivo dei poteri delegati o esecutivi;

con riferimento all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera *c*), e all'articolo 10, paragrafo 1, lettera *e*), si ritiene opportuno prevedere accertamenti e verifiche di conformità sulla persistenza delle condizioni e dei requisiti che legittimano il fornitore di *rating* a operare sul mercato, non solo in caso di violazioni, ma anche *in itinere*;

con riferimento all'articolo 13, che stabilisce che il Registro dei fornitori di *rating* ESG renderà noto l'elenco dei fornitori, si ritiene opportuno inserire anche un meccanismo di pubblicazione e trasparente pubblicità degli stessi *rating*, per rendere accessibile l'analisi e la comparazione, sia ai ricercatori sia ai cittadini interessati, anche al fine di migliorare la fiducia del consumatore nei confronti delle aziende e degli strumenti finanziari;

con riferimento all'articolo 14, paragrafo 11, si ritiene opportuno stabilire criteri stringenti per garantire che i dati valutati siano effettivamente veritieri e corretti;

con riferimento all'articolo 15, si ritiene opportuno prevedere che le società di consulenza non solo non dovranno essere le stesse che rilasciano i *rating* ESG, come è previsto, ma non dovranno controllare né direttamente né indirettamente le società di *rating*, al fine di evitare possibili conflitti di interesse;

in relazione all'articolo 15, paragrafo 1, lettera *b*), della proposta, che stabilisce che i fornitori di *rating* ESG non possano svolgere attività di emissione e vendita di *rating* del credito, per evitare potenziali conflitti di interessi, si ritiene opportuno valutare se non sia possibile am-

mettere l'esercizio delle attività ivi contemplate da parte dei fornitori di *rating* ESG, rafforzando ulteriormente gli obblighi di trasparenza;

con riferimento all'articolo 16, paragrafo 1, si ritiene opportuno inserire criteri e meccanismi di verifica sulla base dei quali i fornitori di *rating* ESG provvedono affinché gli analisti, i dipendenti e tutte le altre persone fisiche i cui servizi sono messi a loro disposizione o sono sotto il loro controllo, dispongano delle conoscenze e dell'esperienza necessarie per svolgere le funzioni e i compiti loro attribuiti;

con riferimento all'articolo 16, paragrafo 6, andrebbe valutata l'opportunità di introdurre un organismo di controllo esterno con il potere di effettuare controlli a campione e con funzione di ricezione di eventuali esposti e segnalazioni;

con riferimento all'articolo 16, paragrafo 8, che stabilisce che le persone di cui al paragrafo 1 non assumono alcuna posizione dirigenziale di rilievo presso un soggetto valutato, al cui *rating* hanno partecipato, per sei mesi dopo la fornitura del *rating*, si valuti l'opportunità di estendere il periodo di riferimento a un anno;

con riferimento all'articolo 23, paragrafo 2, che stabilisce che i fornitori di *rating* ESG adottino tutte le misure necessarie per garantire che i *rating* ESG forniti non siano influenzati da alcun conflitto di interessi, esistente o potenziale, si ritiene opportuno chiarire le responsabilità e il metodo di verifica;

con riferimento all'articolo 23, paragrafo 6, che stabilisce che i fornitori di *rating* ESG riesaminino la loro attività con cadenza almeno annuale al fine di individuare potenziali conflitti di interessi, si ritiene opportuno che i risultati di tale verifica siano raccolti in una relazione e che sia designata un'autorità preposta al controllo;

con riferimento all'articolo 25, paragrafo 1, si consideri che la fissazione di un tetto al massimo delle commissioni applicabili possa avere l'effetto di influenzare il mercato;

con riferimento all'articolo 34, paragrafo 1, che stabilisce l'importo massimo della sanzione pecuniaria nella somma pari al 10 per cento del fatturato netto annuo totale del fornitore di *rating* ESG, si valuti l'opportunità di chiarire se tale fatturato ricomprenda anche quello non derivante dall'attività di *rating* ESG;

con riferimento all'articolo 40, si ritiene opportuno introdurre criteri etici stringenti di autonomia ed equidistanza per il controllore finanziato dai controllati.

**NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL  
RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO  
DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 416 DEFINI-  
TIVO SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI  
SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminata la proposta di direttiva COM(2023) 416 relativa al monitoraggio sullo stato del suolo e la sua resilienza, la cui salvaguardia presenta aspetti di forte preoccupazione nell'Unione europea;

considerato che:

il processo di degrado del suolo non si arresta ai confini nazionali, ma li trascende, inficiando il potenziale di fertilità dello stesso, la biodiversità, la salute umana e la risposta agli eventi meteorologici estremi, ai rischi legati al clima e agli incendi, e che il perdurante stato di degrado del suolo evidenzia la presenza di significative lacune normative e operative nelle vigenti politiche nazionali e dell'UE;

la proposta integra la legislazione ambientale europea vigente, come le direttive sulle emissioni industriali, sui rifiuti, sulle discariche, sulla responsabilità ambientale, nonché sulla tutela penale dell'ambiente, contemplando tutti i tipi di contaminazione del suolo, compresa quella storica, e definisce un quadro omogeneo di monitoraggio, per la produzione e la valutazione di dati comparabili sulla salute del suolo, aumentarne la resilienza e di garantirne un uso sostenibile, con l'obiettivo di ottenere suoli sani in tutta l'UE entro il 2050;

tenuto conto della relazione del Governo, del 5 ottobre 2023, elaborata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012,

si ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che sia suscettibile di miglioramento con riguardo al principio di proporzionalità, secondo le seguenti considerazioni.

È necessario che vi sia un coordinamento tra la proposta in esame e la proposta di « legge europea sul ripristino della natura » (COM(2022) 304), su cui il Consiglio e il Parlamento europeo, il 9 novembre scorso, hanno raggiunto un accordo politico. In particolare, occorre delineare chiaramente i rapporti fra l'obbligo di aumento del *trend* di incremento degli spazi verdi urbani a partire dal 2031 (articolo 6 della legge europea sul ripristino della natura), l'obiettivo del consumo di

suolo netto pari a zero nel 2050 (stabilito dalla Strategia dell'UE per il suolo COM(2021) 699) e i principi sulla mitigazione e compensazione della perdita di capacità del suolo di fornire servizi ecosistemici (articolo 11 della proposta di direttiva in esame).

In relazione alla nuova *governance* del suolo, si rileva che l'istituzione dei distretti del suolo e delle relative autorità competenti (articoli 4 e 5 della proposta), non potrà prescindere dal coinvolgimento pieno delle regioni, sia per le competenze legislative e amministrative, sia per la programmazione degli interventi e dei relativi finanziamenti delle stesse in tema di governo del territorio (anche in materia di bonifica di siti inquinati).

Si ritiene anche opportuno tenere conto delle diffuse eterogeneità nella composizione del suolo e sottosuolo del territorio come quello italiano, in cui la presenza di inquinanti in talune zone (come l'arsenico o altri metalli) dipenda non da emissioni antropiche ma dalla particolare composizione storica o geologica del suolo e del sottosuolo.

Riguardo alle definizioni, si evidenzia la scarsa chiarezza di quella di « servizi ecosistemici » enunciata nell'articolo 3, numero 3), della proposta di direttiva. Con riferimento all'articolo 11, recante principi di mitigazione del consumo di suolo, si ritiene preferibile migliorarne la definizione con una formulazione più generica, anche per il rapporto sinergico che questo articolo ha con la « gerarchia del consumo di suolo », prevista nella già citata Strategia dell'UE per il suolo per il 2030.

Inoltre, la lettera *b*) del medesimo articolo 11 potrebbe essere integrata con la locuzione « entro i limiti della fattibilità tecnica ed economica », analogamente alla lettera *a*), per indicare una compensazione effettiva della perdita di capacità del suolo di fornire servizi ecosistemici, ossia fattibile sotto il profilo sia tecnico sia economico.

Sempre sulle definizioni di cui all'articolo 3, sarebbe opportuno distinguere i « siti potenzialmente contaminati » da quelli « contaminati », utilizzando due distinte definizioni. Conseguentemente, la definizione di « contaminazione del suolo » dovrebbe tenere conto della presenza di prove sul fatto che la sostanza o l'agente chimico nel suolo comporta un rischio inaccettabile per la salute umana e per l'ambiente.

Inoltre, la definizione di « suolo sano » dovrebbe incorporare la distinzione tra i diversi suoli e gli usi del suolo, discriminanti anche per la valutazione del rischio e la definizione di salute.

All'articolo 9 la definizione di « suolo non sano » prevede che, se uno dei criteri non è soddisfatto, il suolo sarà considerato automaticamente non sano (come nella valutazione dello stato dei corpi idrici nella direttiva delle acque), escludendo a prescindere la capacità di fornire determinati servizi ecosistemici. Tale fattispecie rischia di eccedere gli obiettivi della proposta, considerata anche la problematicità dell'attuazione della direttiva quadro sulle acque.

Inoltre, l'articolo 9, paragrafo 5, obbliga gli Stati membri ad istituire un meccanismo di certificazione della salute del suolo per i pro-

prietari e i gestori dei terreni, adempimento che potrebbe produrre oneri per la pubblica amministrazione per la sua gestione. Tuttavia, ove istituito in base al regolamento, lo Stato membro non avrebbe la facoltà di esimersi dalla sua implementazione amministrativa, mentre i privati proprietari o gestori del terreno manterrebbero la facoltà, e non quindi l'obbligo, di avvalersi del meccanismo al fine di procedere con le transazioni fondiarie.

L'articolo 13 della proposta definisce i siti potenzialmente contaminati come i luoghi, individuati dagli Stati membri, in cui si sospetta una contaminazione del suolo sulla base di prove raccolte in linea con una serie di criteri. Tali criteri prevedono che sia sufficiente l'esercizio di un'attività, conclusa o in corso, a rischio di essere potenzialmente contaminante. Sarebbe opportuna una più precisa definizione dei casi in presenza dei quali poter stabilire la sussistenza di un rischio o pericolo concreto di contaminazione e a cui ricondurre gli obblighi e adempimenti che ne conseguono.

In merito, si ricorda che il Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) definisce un sito come potenzialmente contaminato quando sia accertata un'alterazione delle caratteristiche qualitative delle matrici ambientali, tale da rappresentare un potenziale rischio per la salute umana, da cui fa discendere specifici obblighi di adempimento.

Per quanto riguarda ancora gli articoli 13 e 14, la legislazione nazionale e quella dell'Unione europea dovrebbero essere coerenti per evitare i doppi requisiti (ad esempio, le disposizioni sul suolo per i siti di produzione industriale contenute nella direttiva sulle emissioni industriali IED).

Riguardo l'articolo 15, il ruolo dell'autorità competente dovrebbe essere quello di garantire che la valutazione del rischio sia eseguita in modo appropriato e di approvare tale valutazione, piuttosto che effettuare una valutazione specifica del sito, lasciando le valutazioni del rischio specifiche per sito alla parte responsabile, sulla base della metodologia di valutazione e del rischio definita dallo Stato.

L'introduzione del registro pubblico, prevista dall'articolo 16, dovrebbe limitarsi ai soli siti contaminati e non anche ai siti potenzialmente contaminati o in subordine predisporre due sezioni separate del registro, con la possibilità di rimozione, in entrambi i casi, dalla lista quando siano condotte le attività di bonifica.

Nell'allegato I, parte B, i criteri indicanti la buona salute del suolo dovrebbero essere chiariti al fine di collegarsi alla metodologia di valutazione del rischio, che tiene conto della finalità e dell'uso del suolo.

Nell'allegato II, parte B, sarebbe opportuno ampliare il numero di metodologie di analisi per ottenere dei risultati analitici che, considerando i diversi tipi di suolo, permettano di ottenere valutazioni complete ed accurate.

Le sanzioni, previste dall'articolo 23, dovrebbero essere proporzionate alla natura e alla gravità della condotta illecita e non al fatturato

della persona giuridica o della persona fisica che ha commesso la violazione.

Nell'Allegato I (parte B e C), considerato che il suolo è una risorsa fondamentale per l'agricoltura, si dovrebbe considerare non solo l'eccesso di nutrienti nel suolo, ma anche la loro carenza. Sarebbe opportuno aggiungere tra i principi di gestione sostenibile del suolo, elencati nell'Allegato III, anche la *Nutrient Use Efficiency* (cosiddetta NUE), il cui monitoraggio, favorisce le buone pratiche di fertilizzazione.

Infine, si ritiene opportuno che le procedure di bonifica, ivi incluse le pratiche burocratiche per l'avvio di tali procedure, relative al ripristino dei suoli contaminati, siano maggiormente uniformate a livello europeo. La proposta, infatti, chiarisce nella sua relazione illustrativa, che per quanto riguarda la bonifica e il ripristino di siti contaminati, l'opzione prescelta è quella che consente un'elevata flessibilità, che però « può comportare un rischio maggiore di non conseguire l'obiettivo di conseguire la salute dei suoli entro il 2050 ».

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Mercoledì 6 dicembre 2023

**Plenaria**

**162<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(952) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 2, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.16 e 2.0.1. Occorre acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in merito agli emendamenti 2.5, 2.8, 2.14 e 2.15. Appare necessario inoltre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura degli oneri recati dagli emendamenti 2.6, 2.7 e 2.13, nonché valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 2.1, 2.11 e 2.12.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, con riferimento all'emendamento 4.0.1, occorre avere conferma che l'utilizzo di

apposita piattaforma di monitoraggio non comporti ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito alle proposte emendative all'articolo 5, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 5.2 e 5.6. Occorre acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in ordine agli emendamenti 5.1 e 5.5. Appare necessario altresì valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta 5.4.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7, occorre acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari in relazione agli emendamenti 6.1, 6.0.1 e 7.1.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione agli emendamenti 2.3, 2.4, 2.16 e 2.0.1, concordando con la Commissione, esprime parere contrario per maggiori oneri.

In merito agli emendamenti 2.5, 2.8, 2.14 e 2.15, in assenza di una relazione tecnica che ne asseveri la neutralità finanziaria, esprime parere contrario.

In relazione agli emendamenti 2.6, 2.7 e 2.13, esprime parere contrario.

In relazione agli emendamenti 2.1, 2.11 e 2.12, in assenza di una relazione tecnica che ne asseveri la neutralità finanziaria, esprime parere contrario.

Con riferimento all'emendamento 4.0.1, esprime parere contrario in quanto la proposta comporta aggravii procedurali e ulteriori oneri finanziari connessi alla creazione di una piattaforma *ad hoc*.

In relazione agli emendamenti 5.2 e 5.6, concordando con la Commissione, esprime parere contrario per maggiori oneri.

In ordine agli emendamenti 5.1, 5.4 e 5.5, in assenza di una relazione tecnica che ne asseveri la neutralità finanziaria, esprime parere contrario.

In relazione agli emendamenti 6.1, 6.0.1 e 7.1, esprime parere contrario in quanto le proposte sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, privi di idonea quantificazione e copertura in assenza di relazione tecnica.

Sui restanti emendamenti, conviene con il relatore sull'assenza di osservazioni.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore GELMETTI (*Fdl*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.0.1, 4.0.1, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.0.1 e 7.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.»

Con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (n. 93)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 16, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1 andrebbe confermata la sostenibilità della clausola di invarianza, in relazione all'adeguatezza delle dotazioni strumentali e umane per far fronte alle diverse soluzioni procedurali che potrebbero presentarsi necessarie.

Relativamente all'articolo 2, andrebbe chiarito se l'estensione ai contribuenti con sostituto d'imposta della facoltà di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24 entro i termini ordinari possa determinare effetti in termini di gettito tributario atteso che l'adempimento tributario è rimesso direttamente al contribuente e non più a un soggetto terzo quale il sostituto d'imposta.

Circa l'articolo 3, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, andrebbe chiarito se l'attività da parte dell'Agenzia delle entrate di verifica di congruità dei redditi in esame sulla base dei dati dei compensi percepiti e desunti dalle fatture elettroniche, invece che dalla Certificazione unica dei redditi di lavoro autonomo (CUA), possa riflettersi sulla organizzazione dell'Agenzia delle entrate e portare all'implementazione di nuove soluzioni procedurali, di cui andrebbe comprovata la piena neutralità, a partire dalla certificata adeguatezza delle dotazioni strumentali e umane.

Per quanto concerne l'articolo 10, osserva che l'assunto della relazione tecnica per cui tutto il gettito relativo alle comunicazioni che a legislazione vigente sarebbero state inviate a dicembre verrebbe comunque incassato nel gennaio seguente non appare del tutto prudenziale, non potendosi escludere per una quota degli invii un sollecito pagamento da parte del contribuente. Va comunque osservato che tali effetti sarebbero riscontrabili soltanto nel primo anno di applicazione della norma.

Per quanto riguarda l'articolo 11 osserva, come evidenziato dalla stessa relazione illustrativa, che la modifica normativa « consente di anticipare il controllo delle dichiarazioni e, conseguentemente, l'erogazione degli eventuali rimborsi da esso scaturenti », potendo determinare effetti in termini di cassa che sono invece esclusi dalla relazione tecnica. Sul punto sarebbero opportuni chiarimenti da parte del Governo.

L'articolo 15 riduce la quantità di dati e informazioni che sono resi immediatamente disponibili all'Agenzia delle entrate da parte del contribuente, rendendo necessario l'accesso ad altre fonti, interne o esterne al-

l'amministrazione, per disporre dei medesimi elementi informativi. Andrebbe, pertanto, assicurato che tale adempimento aggiuntivo da parte degli uffici finanziari non determini un rallentamento nell'attività di contrasto all'evasione fiscale ovvero, a parità di efficacia, la necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente disponibili, anche considerando che l'articolo non reca un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Relativamente all'articolo 18, sarebbe opportuno prevedere che le eventuali disposizioni modificative delle procedure tecnico-operative da parte dell'Agenzia delle entrate debbano essere realizzate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 19 andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla possibilità che l'Agenzia delle entrate, a decorrere dal 2024, possa rendere disponibile telematicamente, sia pure solo in via sperimentale, la dichiarazione precompilata entro il 30 aprile di ogni anno per la generalità dei contribuenti, potendo avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Inoltre, considerato che è prevista l'estensione, a partire dal 2024, con riferimento al periodo d'imposta 2023, dell'elaborazione della dichiarazione precompilata anche nei confronti dei contribuenti persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e pensione, la mole delle informazioni da trattare subirà un probabile incremento. Andrebbero, pertanto, forniti dati in merito ai fabbisogni che potrebbero rendersi necessari per il potenziamento delle dotazioni informatiche dell'Agenzia.

Relativamente all'articolo 22, andrebbe confermato che agli ulteriori adempimenti si possa far fronte con le risorse previste a legislazione vigente.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi del bilancio del Senato n. 104 e della Camera dei deputati n. 141.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 definitivo)**

**Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 definitivo)**

**Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023) 242 definitivo)**

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che, all'esito dell'ampia attività conoscitiva svolta, che ha visto, nella giornata di ieri, l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze dinanzi alle Commissioni bilancio congiunte del Senato e della Camera dei deputati, la relatrice sta predisponendo una proposta di risoluzione da sottoporre alla Commissione, anche in vista della riunione dell'ECOFIN prevista per l'8 dicembre prossimo.

Invita quindi i componenti della Commissione a coordinarsi con la relatrice per eventuali rilievi e osservazioni.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE****(Finanze e tesoro)**

Mercoledì 6 dicembre 2023

**Plenaria****102<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA***Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.**La seduta inizia alle ore 9,25.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (n. 97)**(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 4 e 17, comma 1, lettera *b*), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

Il relatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge n. 111 del 2023 di « Delega al Governo per la riforma fiscale », avente specificamente ad oggetto la riforma dello Statuto del contribuente, ma anche dell'articolo 16, comma 1, lettera *p*) della stessa legge, in materia di sospensione dei termini di risposta all'interpello nel mese di agosto, nonché dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*) che delega il Governo ad applicare in via generalizzata il principio del contraddittorio, a pena di nullità, fuori dei casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, prevedendo inoltre una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario.

In particolare, l'articolo 4 della legge n. 111 del 2023 prevede che le disposizioni dello Statuto costituiscono principi generali dell'ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria e indica i seguenti principi e criteri direttivi di delega per la revisione dello Statuto medesimo:

rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l'indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa;

valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto;

razionalizzare la disciplina dell'interpello, al fine di:

ridurre il ricorso all'istituto dell'interpello incrementando l'emana-  
zione di provvedimenti interpretativi di carattere generale, anche indicanti  
una casistica delle fattispecie di abuso del diritto, elaborati anche a se-  
guito dell'interlocuzione con gli ordini professionali, con le associazioni  
di categoria e con gli altri enti esponenziali di interessi collettivi nonché  
tenendo conto delle proposte pervenute attraverso pubbliche consulta-  
zioni;

rafforzare il divieto di presentazione di istanze di interpello, riser-  
vandone l'ammissibilità alle sole questioni che non trovano soluzione in  
documenti interpretativi già emanati;

subordinare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori di-  
mensioni, l'utilizzazione della procedura di interpello alle sole ipotesi in  
cui non è possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocu-  
zione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e  
di intelligenza artificiale;

subordinare l'ammissibilità delle istanze di interpello al versa-  
mento di un contributo, da graduare in relazione a diversi fattori, quali la  
tipologia di contribuente o il valore della questione oggetto dell'istanza,  
finalizzato al finanziamento della specializzazione e della formazione pro-  
fessionale continua del personale delle agenzie fiscali;

disciplinare l'istituto della consulenza giuridica, distinguendolo  
dall'interpello e prevedendone presupposti, procedure ed effetti, assicu-  
rando che non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  
pubblica;

prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti  
del procedimento tributario;

prevedere una generale applicazione del principio del contraddit-  
torio a pena di nullità;

prevedere una disciplina generale delle cause di invalidità degli  
atti impositivi e degli atti della riscossione;

potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone l'ap-  
plicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell'atto, preve-  
dendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi  
nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limi-  
tando la responsabilità nel giudizio amministrativo contabile dinanzi alla  
Corte dei conti alle sole condotte dolose;

prevedere l'istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente, quale organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, e la contestuale soppressione del Garante del contribuente, operante presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e assicurando la complessiva invarianza degli oneri finanziari.

Per quanto riguarda i termini, il presente schema è stato assegnato alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente in sede consultiva il 22 novembre 2023, con termine per l'espressione del parere fissato al 22 dicembre 2023.

Per quanto riguarda il contenuto, lo schema è composto da 3 articoli.

In estrema sintesi, l'articolo 1 contiene le modifiche alla legge n. 212 del 2000 e si articola a sua volta in 2 commi. Il comma 1, dalle lettere *a)* a *p)*, contiene tutte le modifiche alla legge n. 212 del 2000, mentre il comma 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria relativa ad alcune specifiche disposizioni del comma 1.

In particolare, il comma 1, lettera *a)* contiene le modifiche all'articolo 1 della legge n. 212 del 2000, recante i principi generali. La lettera *b)* introduce il divieto di analogia nell'ambito tributario. La lettera *c)* specifica che l'applicazione delle norme modificative a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della rispettiva entrata in vigore riguarda non solo i cosiddetti tributi periodici, ma anche i tributi dovuti, determinati ovvero liquidati periodicamente. La lettera *d)* stabilisce che i provvedimenti emessi in violazione dell'obbligo di invitare a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti non siano più nulli, ma annullabili. La lettera *e)* disciplina l'applicazione del principio del contraddittorio. La lettera *f)* modifica l'articolo 7 dello Statuto del contribuente in materia di obbligo di motivazione, che viene circoscritto ai soli provvedimenti tributari e non riguarda più tutti gli atti e, come previsto dai principi di delega, prevedendosi inoltre che la motivazione rechi i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Sono poi previsti specifici principi in merito alla trasmissione degli atti richiamati nella motivazione, il divieto di successiva modifica dei fatti e dei mezzi di prova a fondamento del provvedimento ed il contenuto minimo degli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori. La lettera *g)* introduce gli articoli da *7-bis* a *7-sexies* che recano disposizioni in tema di validità degli atti dell'amministrazione tributaria: viene disciplinato il regime generale di annullabilità, di nullità e irregolarità degli atti; sono elencati i vizi dell'attività istruttoria e i relativi effetti; infine, si disciplinano altresì i vizi delle notificazioni. La lettera *h)* novella l'articolo 8 dello Statuto del contribuente, recante disposizioni in tema di tutela dell'integrità patrimoniale del contribuente, con riferimento ai limiti temporali all'obbligo di conservazione delle scritture contabili. La lettera *i)* introduce gli articoli *9-bis* e *9-ter* concernenti rispettivamente il divieto di *bis in idem* nell'ambito dell'ac-

certamento tributario e il divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti. La lettera *l*) prevede una specifica disposizione in materia di tutela dell'affidamento del contribuente con riguardo ai tributi unionali. La lettera *m*) introduce gli articoli da *10-ter* a *10-nonies* nello Statuto del contribuente concernenti rispettivamente l'introduzione del principio di proporzionalità (articolo *10-ter*) la disciplina dell'autotutela obbligatoria e facoltativa (*10-quater* e *10-quinquies*), la descrizione della documentazione di prassi, ossia le circolari, la consulenza giuridica e la consultazione semplificata (da *10-sexies* a *10-nonies*). La lettera *n*) novella integralmente la disciplina dell'interpello, prevedendo anche nuove misure volte a contenere l'elevato numero di interPELLI che pervengono all'Agenzia delle entrate, tra le quali la previsione del versamento di un contributo e l'impossibilità di interpello allorché l'amministrazione finanziaria abbia fornito, mediante documenti di prassi, la soluzione per fattispecie corrispondenti. La lettera *o*) contiene una disposizione di coordinamento, mentre la lettera *p*) prevede l'istituzione del Garante nazionale del contribuente in sostituzione dei garanti regionali del contribuente oggi esistenti.

L'articolo 2 ha ad oggetto le disposizioni finali e le abrogazioni mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE propone di convocare un'ulteriore seduta nella giornata odierna alle ore 14,30, compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Assemblea, per proseguire l'esame dell'Atto del Governo n. 93.

La Commissione conviene.

#### *CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE informa che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta nella giornata odierna alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

## Plenaria

### 103<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
GARAVAGLIA

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (n. 93)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 16, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 novembre.

Il presidente GARAVAGLIA informa che il relatore Lotito ha depositato una proposta di parere, pubblicata in allegato, che sarà poi oggetto di esame da parte di Gruppi e del Governo.

Appreziate le circostanze, propone di rinviare l'esame dell'Atto alla prossima settimana e di sconvocare la seduta già convocata domani.

Conviene la Commissione.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 7 dicembre, alle ore 9,15, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 93

La 6<sup>a</sup> Commissione (Finanze e tesoro),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (Atto del Governo n. 93),

premesso che:

l'articolo 16, comma 1, della legge n. 111 del 2023 reca i principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi,

considerato che:

l'obiettivo della semplificazione degli adempimenti costituisce un fattore fondamentale nella revisione del rapporto tra fisco e contribuenti nell'ottica di una riduzione degli stessi e di un incremento dell'adesione spontanea alle obbligazioni tributarie,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

*a)* valuti il Governo l'opportunità di modificare all'articolo 11 (revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali) i termini della presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP e IRES, al 30 settembre, facendoli coincidere con i tempi di pagamento delle imposte, peraltro pressoché coerenti con gli ordinari obblighi conseguenti all'approvazione dei bilanci;

*b)* valuti il Governo l'opportunità di prevedere all'articolo 15 (semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRES e all'IRAP), nell'ambito delle semplificazioni rivolte ad eliminare rischiosità a carico del contribuente, l'eliminazione dell'obbligo di compilazione del quadro RU, ove da riferirsi a crediti di imposta il cui importo maturato è già noto alle amministrazioni pubbliche;

*c)* valuti il Governo l'opportunità di prevedere all'articolo 17 (addebito in conto del F24 con scadenze future) la possibilità di utilizzare i crediti IVA anche per onorare piani di rateizzo di IVA e altra imposta non pagata nello stesso periodo d'imposta o a fronte di integrative del precedente periodo d'imposta.

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 6 dicembre 2023

**Plenaria**

**82<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito  
Paola Frassinetti.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), pur ritenendo rilevante il tema della filiera formativa tecnologico-professionale, che si collega ad uno degli obiettivi posti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, esprime contrarietà con riguardo ai tempi e alle modalità prescelti dal Governo per l'attuazione della sperimentazione.

Contesta, al riguardo, la decisione di avviare la sperimentazione già a partire dall'anno scolastico 2024/25, che non tiene conto della ristrettezza dei tempi sia per gli istituti scolastici sia per le famiglie e gli studenti, considerato che le iscrizioni al prossimo anno scolastico sono imminenti.

Lamenta, altresì, la scelta di affidare la valutazione all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), a suo avviso carente delle specifiche competenze richieste dal provvedimento, così come la mancata previsione di un sistema di monitoraggio della istituenda sperimentazione.

Reputa, inoltre, non comprensibile l'esclusione delle regioni dalla *governance* della filiera tecnologico-professionale, in ragione delle competenze legislative in materia ad esse spettanti.

Si dichiara poi in disaccordo con le anticipazioni imposte nel percorso formativo dei giovani, con riferimento sia alla scelta dell'indirizzo lavorativo sia all'alternanza scuola-lavoro. Tali anticipazioni costituiscono, a suo avviso, il sintomo della focalizzazione della riforma sull'obiettivo dell'inserimento lavorativo, a discapito del suo inquadramento nel contesto dell'istruzione e dell'acquisizione di capacità e competenze.

Non condivide, conclusivamente, le modalità e la ristretta tempistica dell'*iter* di esame del provvedimento in titolo.

La senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*), pur dichiarandosi favorevole ai contenuti della riforma in titolo, lamenta, associandosi alla considerazione conclusiva della senatrice D'Elia, le modalità con le quali l'Esecutivo in carica e la maggioranza stanno procedendo nella direzione dell'approvazione del provvedimento, costringendo il Parlamento a pronunciarsi su un testo sostanzialmente blindato.

Pone in luce, in particolare, i tempi ristretti riservati, in sede parlamentare, sia al confronto e all'interlocuzione sui contenuti della riforma sia all'acquisizione di documenti e posizioni da parte dei soggetti auditi.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*), dopo aver riconosciuto la rilevanza del tema in esame, sul quale si rende necessario intervenire in via legislativa, esprime, a nome del suo Gruppo, contrarietà per le modalità, a suo giudizio anomale, con le quali si sta svolgendo l'esame del disegno di legge in titolo, richiamando l'attenzione sulla non equivalenza tra velocità ed efficienza.

Fa riferimento, nello specifico, ai tempi ridotti riservati alle audizioni, nonché all'iniziale perplessità di una parte delle forze di maggioranza in ordine persino alla stessa richiesta avanzata dai Gruppi di opposizione, peraltro del tutto legittima, di svolgere un ciclo di audizioni.

Rileva criticamente che le forze politiche non siano state poste nelle condizioni di approfondire aspetti essenziali, tra i quali menziona la frammentazione territoriale nell'applicazione della riforma, che rischia di acuire le disparità, già fin troppo evidenti, nel sistema scolastico nazionale.

Fa presente, infine, che il Gruppo del Movimento 5 Stelle è intervenuto mediante la presentazione di un numero significativo di emendamenti intesi a migliorare il testo in esame. Richiama, in particolare, la necessità di estendere a cinque anni la durata dei percorsi scolastici in argomento.

Il PRESIDENTE, in risposta all'intervento del senatore Pirondini, evidenzia che la richiesta di svolgere audizioni è stata accolta dalla Presidenza con piena disponibilità, dedicando alle stesse, complessivamente, tre ore nella giornata di ieri.

La scelta di concentrare le audizioni in un'unica seduta dell'Ufficio di Presidenza, piuttosto che di frammentare le stesse, è a suo avviso sintomo di efficienza delle istituzioni.

Chiarisce, più in generale, che le scelte di organizzazione dei lavori relative all'esame del provvedimento in titolo sono state motivate dalla volontà di favorire un contributo evidente e costruttivo della Commissione sul disegno di legge presentato dal Governo, così da pervenire all'approvazione di una riforma autorevole e condivisa. Assicura, in proposito, la sua personale disponibilità e quella della relatrice ad una valutazione ponderata dei contenuti nelle proposte emendative presentate al fine di un loro eventuale recepimento nel disegno di legge in esame.

Conclusa la discussione generale, ha la parola, in sede di replica, la relatrice BUCALO (*FdI*), la quale, dopo aver rivolto un ringraziamento al Presidente per i chiarimenti forniti e per le considerazioni espresse, pone in evidenza che oggetto del disegno di legge in esame non è una riforma, bensì una sperimentazione, soggetta, in quanto tale, a monitoraggio e revisione.

Ricorda che dalle audizioni svolte è emersa, da parte del mondo del lavoro, l'esigenza pressante di poter contare sulla istituenda sperimentazione.

Nel dissentire con la posizione di coloro che hanno ravvisato nel provvedimento una prospettiva sbilanciata sulle esigenze del mercato del lavoro a discapito dell'istruzione e dell'acquisizione di competenze, ritiene che le disposizioni in esame assicurino un percorso formativo organico e completo.

Fa cenno, infine, al fatto che l'Italia risulta ormai l'unico Paese europeo privo di percorsi formativi di durata quadriennale e che tale carenza necessita di essere colmata senza indugio al fine di riportare il Paese al passo con i livelli formativi europei.

Anche il sottosegretario Paola FRASSINETTI, intervenendo a sua volta in sede di replica agli intervenuti nel dibattito, individua nell'introduzione di una sperimentazione, per sua natura rivedibile, il tratto distintivo del provvedimento in esame.

In relazione alla scelta di un percorso di durata quadriennale, sottolinea come lo stesso sia prioritariamente rivolto ad uno sbocco occupazionale nel settore dell'impresa.

Nel condividere l'osservazione della relatrice in merito al fatto che i nuovi percorsi offrono piene garanzie di istruzione e di apprendimento generale, osserva che il sistema scolastico, in particolare l'istruzione tecnica e professionale, necessitano dell'istituzione della filiera tecnologico-professionale in discussione.

Rileva, infine, che la filiera, una volta consolidata, andrà a costituire il retroterra formativo per l'accesso agli ITS *Academy*, legislativamente istituiti con il consenso di tutte le forze politiche.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*AFFARI ASSEGNATI***Accesso alla professione di restauratore d'organo (n. 291)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 13)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 novembre.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che sull'affare assegnato in titolo era stato svolto un ciclo di audizioni, concede la parola alla relatrice Bucalo.

La relatrice BUCALO (*FdI*) riassume le principali questioni emerse nel corso delle audizioni, in cui è stata evidenziata innanzitutto l'esigenza di indire, con sollecitudine, la prova di idoneità per consentire l'esercizio dell'attività di restauratore di beni culturali, come previsto dall'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004). Inoltre, in tale sede, è stata rilevata la necessità di tener conto che una parte, peraltro non trascurabile, dei tecnici del restauro e dei restauratori non ha partecipato ai bandi indetti, rispettivamente, nel 2014 e nel 2015, finalizzati al conseguimento delle rispettive qualifiche, propedeutiche al proseguimento della loro attività professionale, nell'ambito della disciplina transitoria prevista dal medesimo articolo 182.

Presenta e illustra indi una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato) nella quale dichiara di aver tenuto conto anche di alcune sollecitazioni del senatore Castiello, presentate a nome del Gruppo del Movimento 5 Stelle. Nello specifico, l'atto di indirizzo mira ad impegnare il Governo a valutare l'opportunità di indire la richiamata prova di idoneità, nonché di modificare il decreto ministeriale n. 112 del 2019 relativo ai requisiti necessari per partecipare alla medesima prova di idoneità, al fine di consentire ai tecnici del restauro e ai restauratori che non hanno preso parte alle richiamate selezioni del 2014 e del 2015 di potervi partecipare (peraltro ai restauratori sono riservate modalità semplificate).

Il senatore CASTIELLO (*M5S*), nel dichiarare di condividere i contenuti della proposta di risoluzione testé illustrata, chiede alla relatrice di riformulare la lettera *a*) del dispositivo affinché l'impegno ad indire con sollecitudine la prova di idoneità per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali abbia carattere stringente e non si esaurisca in un mero invito. Il ritardo di tale indizione, prosegue l'oratore, impedisce infatti l'esercizio della professione di restauratore, ledendo conseguentemente il diritto al lavoro sancito dalla Costituzione.

La senatrice COSENZA (*FdI*) ritiene invece preferibile mantenere l'attuale formulazione, tanto più che il secondo degli impegni recati nella proposta di risoluzione è volto ad impegnare il Governo a valutare l'op-

portunità di una modifica, peraltro opportuna, della disciplina sui requisiti per la partecipazione alle prove di idoneità che, se accolto, non può non incidere sulla tempistica di svolgimento della stessa prova di idoneità.

Il presidente MARTI (*LSP-PSd'Az*) fa presente, al di là della specifica formulazione del dispositivo dello schema di risoluzione, che dichiara comunque di condividere, che l'esame dell'affare assegnato in titolo ha il pregio di aver portato all'attenzione delle Istituzioni e dell'opinione pubblica legittime aspettative degli operatori del settore che dovranno essere soddisfatte, auspicabilmente dall'Esecutivo in attuazione dell'atto di indirizzo in esame o, in alternativa, mediante un intervento legislativo del Parlamento.

La senatrice ALOISIO (*M5S*) conviene che il Legislatore abbia il dovere di intervenire al fine di risolvere le criticità che gli vengono poste, anche a prescindere dalla disponibilità del Governo.

La relatrice BUCALO (*FdI*) ritiene opportuno non modificare lo schema di risoluzione presentato, segnalando che, sebbene l'affare assegnato fosse inizialmente circoscritto alla sola professione di restauratore d'organo, lo stesso si fa carico delle problematiche di tutti i restauratori di beni culturali. Di conseguenza, la tempistica di svolgimento delle prove di idoneità, che auspica comunque celere, non può che essere rimessa ad una valutazione di opportunità dell'Esecutivo.

Invita conclusivamente ad esprimere un voto favorevole sulla propria proposta di risoluzione, che individua soluzioni alle richiamate criticità, peraltro rimaste ignorate per oltre un decennio, in favore di lavoratori che costituiscono una vera e propria eccellenza per il Paese.

Previa verifica del numero legale, lo schema di risoluzione della relatrice è posto ai voti ed accolto dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 291  
(Doc. XXIV, n. 13)**

La Commissione,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, in merito all’accesso alla professione di restauratore d’organo,

premessi che:

ai sensi dell’articolo 29, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia;

il successivo comma 7 affida ad un regolamento governativo, adottato d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici;

il richiamato regolamento è stato approvato con decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86 (Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici) e ha definito le figure di «restauratore di beni culturali» e di «tecnico del restauro» (corrispondente alla figura del collaboratore restauratore di beni culturali);

a regolamenti del Ministro della cultura, adottati di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, è demandata la definizione dei criteri e dei livelli di qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono l’insegnamento del restauro, delle modalità con cui viene vigilato lo svolgimento delle attività didattiche e dell’esame finale, del titolo accademico e delle caratteristiche del corpo docente;

dalla data di entrata in vigore dei richiamati decreti (secondo quanto disposto dall’articolo 29, comma 9-bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in combinato disposto con quanto previsto nei re-

golamenti attuativi), la qualifica di restauratore si acquisisce esclusivamente in seguito al conseguimento alternativo di uno dei seguenti titoli: diploma di laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali; diploma accademico di II livello a ciclo unico abilitante alla professione di restauratore di beni culturali presso le Accademie di belle arti; titolo presso una delle Scuole di alta formazione e studio del Ministero della cultura (si tratta dell'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro, dell'Opificio delle Pietre Dure e dell'Istituto centrale per il restauro);

quanto alle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione, si prevede che la relativa formazione sia assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale e che i relativi corsi si adeguino a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 29, comma 10, del Codice dei beni culturali e del paesaggio);

considerato che:

l'articolo 182 del Codice ha introdotto un regime transitorio per il conseguimento della qualifica sia per la qualifica di restauratore, sia per quella di tecnico del restauro;

quanto al profilo professionale di restauratore sono disciplinati due distinti canali di accesso alla qualifica: un primo, consistente nella valutazione dei titoli e delle attività svolte (articolo 182, commi 1, *1-bis* e *1-ter*), e un secondo, consistente nel superamento di una prova di idoneità (articolo 182, comma *1-quinquies*);

al momento della presentazione del presente atto di indirizzo, risulta attivato solo il primo canale, a seguito dell'indizione del bando pubblico per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali del 22 giugno 2015 e dell'individuazione dell'elenco dei restauratori approvato in esito a tale procedura selettiva (decreto del Direttore della Direzione generale educazione e ricerca n. 183 del 2018);

quanto alla prova di idoneità, essa è riservata a coloro che possiedono almeno uno dei requisiti contemplati all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto interministeriale (MiBAC-MIUR) n. 112 del 10 agosto 2019, ovvero: *a*) la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali in esito alla procedura transitoria del 2014 (cui si aggiunge il superamento di una prova preselettiva, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento medesimo); *b*) il possesso alla data del 30 giugno 2012 (o alla data del 31 dicembre 2014, limitatamente a coloro i quali risultavano già iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012) di una laurea in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali; di una laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico o in conservazione e restauro dei beni culturali; di un diploma accademico in restauro rilasciati dalle Accademie di belle arti attraverso un percorso di studi della durata

complessiva di almeno cinque anni; di un diploma in restauro delle accademie di durata quadriennale (equiparati ai diplomi accademici di II livello dalla legge finanziaria per il 2013);

tale prova non è stata ancora effettuata, sebbene sia prevista da una disposizione (articolo 182, comma 1-*quinquies*) introdotta nel 2006 e modificata in più occasioni, da ultimo nel 2013;

per quanto attiene al conseguimento della qualifica di tecnico restauratore, essa è attribuita, in via transitoria, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati (articolo 182, comma 1-*octies*);

in attuazione di tale disposizione, è stata effettuata una selezione pubblica nel 2014 e l'elenco dei collaboratori restauratori è stato approvato con il decreto del Direttore della Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali del 23 marzo 2016, n. 38;

tenuto conto degli elementi acquisiti nel corso delle audizioni svolte nelle sedute dell'Ufficio di Presidenza;

tenuto, in particolare, conto che in quella sede è emerso che:

*a)* una parte, non trascurabile, dei restauratori e dei tecnici del restauro non ha partecipato ai richiamati bandi, all'esito delle cui procedure avrebbero potuto continuare a svolgere la professione di restauratore e di tecnico del restauro;

*b)* molti dei restauratori e dei tecnici del restauro avevano partecipato a precedenti bandi (del 29 settembre 2009), le cui procedure sono state sospese, e non avendo avuto contezza di tale sospensione hanno ritenuto non necessario reiterare la domanda di partecipazione ai successivi bandi;

rilevato che i restauratori e i tecnici del restauro che si trovano nella descritta situazione hanno avanzato la richiesta, fra l'altro, di una possibile riapertura delle procedure transitorie;

ritenuto che sussista un evidente interesse pubblico nel consentire, a coloro che hanno esercitato per anni l'attività di restauratore o di tecnico del restauro, acquisendo una indiscutibile competenza professionale certificata in molti casi dall'aver effettuato interventi estremamente complessi su strumenti musicali di particolare pregio, di continuare ad esercitare tali attività;

ritenuto, altresì, che il ritardo nell'effettuazione delle prove di idoneità costituisca un grave *vulnus* al diritto di coloro che vantano esperienza e titoli per l'esercizio delle richiamate professioni;

considerato che la mancata effettuazione delle prove di idoneità non consente di definire conclusa la fase transitoria disciplinata dall'articolo 182 del Codice;

tenuto conto che nel corso delle audizioni è, altresì, emersa l'esigenza di superare le disparità di trattamento venutesi a creare tra coloro che hanno acquisito la qualifica professionale di restauratore;

espressa condivisione in merito a tale esigenza,

impegna il Governo:

*a)* a valutare l'opportunità di indire con sollecitudine la richiamata prova di idoneità finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali;

*b)* a valutare l'opportunità di modificare il decreto ministeriale n. 112 del 10 agosto 2019, nel senso di consentire:

– ai tecnici restauratori che non hanno partecipato al bando del 2014, pur avendone i requisiti, di poter partecipare alla prova di idoneità con le modalità richiamate in premessa;

– ai restauratori che non hanno partecipato al bando del 2015, pur avendone i requisiti, di poter partecipare alla prova di idoneità con modalità semplificate, sia in termini di caratteristiche della medesima prova, affinché siano valorizzate le competenze progettuali e pratiche, sia in termini di titoli posseduti, ammettendo alla prova anche coloro che pur non vantando i titoli prescritti dalla normativa vigente (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto interministeriale n. 112 del 10 agosto 2019) posseggano titoli che evidenzino inequivocabilmente l'elevata esperienza professionale.

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Mercoledì 6 dicembre 2023

**Plenaria**

**89<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci e per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*SINDACATO ISPETTIVO*

**Interrogazione**

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione n. 3-00652, a prima firma della senatrice Minasi e vertente sui danni causati dalla siccità alla coltivazione del bergamotto, in particolare nella zona di Reggio Calabria.

Nel dettaglio, osserva che il settore ortofrutticolo rappresenta il primo comparto dell'agroalimentare in Italia, con 14,2 miliardi di euro di valore alla produzione, pari al 22 per cento dell'intera produzione agricola italiana. L'industria di trasformazione ortofrutticola si colloca pertanto al primo posto in Europa per fatturato, con una quota del 17 per cento. Le esportazioni di prodotti freschi e trasformati valgono 10,6 miliardi di euro, pari al 17 per cento di tutte le esportazioni agroalimentari italiane.

Lo scenario futuro, però, desta preoccupazione e il calo dei volumi su singoli prodotti già registrato nell'ultimo rapporto dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sia pur a parità di valore, dimostra la difficoltà in cui versa il comparto ortofrutticolo.

Vari fattori concorrono a tale situazione di crisi: i problemi strutturali mai affrontati, come i cambiamenti climatici che incidono sempre più

spesso sulla quantità e sulla qualità delle produzioni, ai quali si aggiunge il problema congiunturale dell'aumento dei costi di produzione, dovuto all'aumento del prezzo dell'energia e delle materie prime, a sua volta conseguenza dei conflitti in corso, ed infine, i mancati investimenti nella ricerca, e, in particolare, in varietà più resistenti.

È pertanto necessario intervenire subito con idee innovative, al fine di realizzare prodotti qualitativamente migliori che possano sviluppare i consumi interni ed esteri. In primo luogo, è opportuno favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole e, nella legge di bilancio che sta per essere approvata dal Senato, sono stati previsti prestiti cambiari per le imprese agricole operanti nel settore ortofrutticolo erogati da ISMEA, con una dotazione di circa 20 milioni di euro. Le imprese avranno in questo modo a disposizione una liquidità da impiegare immediatamente per garantire la continuità aziendale.

Occorre inoltre sviluppare varietà maggiormente resistenti ai cambiamenti climatici. L'oratore ricorda, sul punto, come, grazie ad un emendamento proposto dal presidente De Carlo nel cosiddetto « decreto-legge siccità » (Atto Senato n. 660) l'Italia si trova ora all'avanguardia in Europa nella sperimentazione in campo delle tecniche di innesto genomiche in grado di selezionare, con metodi naturali, varietà più adatte a resistere al nuovo scenario climatico.

Ulteriori indirizzi di ricerca saranno quindi rivolti al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e a tutti gli enti di ricerca per quanto di competenza.

L'oratore prosegue precisando che sarà anche implementata un'ampia campagna di comunicazione che diffonda le regole della buona educazione alimentare, tra le quali vi è in primo luogo il consumo di frutta e di verdura di qualità.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha inoltre garantito alle imprese agricole il massimo sostegno: nell'anno in corso sono infatti stanziati 181 milioni per gli eventi derivanti dalle alluvioni, 7 milioni per la peronospora e 9,5 milioni per il malsecco degli agrumi. Il Fondo di sovranità alimentare sosterrà poi le imprese deboli con uno stanziamento di 100 milioni.

Rileva inoltre che, al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca, generate da eventi non prevedibili, è stato istituito nella legge di bilancio un fondo per la gestione delle emergenze finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nei suddetti settori, con una dotazione finanziaria di 270 milioni di euro per il triennio 2024-2026.

Con riferimento alla richiesta di adozione di una strategia idrica e idraulica, evidenzia che il Governo ha assegnato, con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della legge n. 145 del 2018, ai consorzi di bonifica dell'area reggina due finanziamenti per un totale di euro 16.336.452.

Per quanto riguarda la siccità che ha colpito il territorio nazionale nel 2022, sono stati quindi attivati gli interventi compensativi del Fondo

di solidarietà nazionale anche per la regione Calabria. Considerato che il fenomeno è proseguito fino alla primavera 2023, compromettendo anche le produzioni dell'attuale campagna, è stata attivata a favore delle imprese agricole danneggiate anche la riserva di crisi della politica agricola comune (PAC) e nei prossimi giorni verranno erogati ulteriori aiuti ai beneficiari che hanno già subito danni nello scorso anno.

Inoltre, per consentire alle imprese colpite la ripresa economica e produttiva dell'attività, con decreto 25 ottobre 2023 sono state stabilite le modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465 della Commissione del 14 luglio 2023, che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditività economica dei produttori agricoli, tra cui la siccità. Il provvedimento prevede la concessione a favore delle imprese agricole a cui è stato già riconosciuto l'aiuto a fronte della siccità 2022, una ulteriore compensazione a fronte dei danni causati dallo stesso evento nella prima parte del 2023.

Replica la senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*), rimarcando le peculiarità e le eccellenze del settore agricolo in questione, sia in relazione alla produzione di olii essenziali per l'industria profumiera, sia in relazione ai prodotti alimentari. Il settore, che impegna un'area complessiva di 2.000 ettari e interessa l'indotto economico di oltre 50 comuni, merita infatti attenzione e tutela, soprattutto considerando i forti impatti della siccità sulla produzione (ridotta circa al 10 o al massimo al 20 per cento delle potenzialità totali).

Stante quanto precede, le puntuali misure approntate dal Governo sono sicuramente da apprezzare. Tuttavia sarebbe quanto mai auspicabile anche la definizione di una strategia di medio e lungo periodo, al fine di costruire delle solide basi per il rilancio del settore.

Conclude dichiarandosi soddisfatta delle delucidazioni ricevute dal rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2023) 411 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 8)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente DE CARLO (*FdI*), intervenendo in qualità di relatore, osserva che alla scadenza del termine, fissato per le ore 19 di ieri, i Gruppi non hanno fatto pervenire proposte di integrazione allo schema di risoluzione illustrato nella scorsa seduta e pubblicato in allegato al relativo resoconto.

Domanda quindi se vi siano iscritti a parlare in sede di dichiarazione di voto.

La senatrice NATURALE (*M5S*) osserva che lo schema di risoluzione presenta numerosi profili di indeterminatezza. Preannuncia pertanto, a nome della propria parte politica, il voto di astensione.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) osserva che la propria parte politica non nutre alcun pregiudizio di fondo sulle tecniche di evoluzione assistita (TEA), le quali possono far fronte ad alcuni problemi del settore produttivo. Tuttavia, la tematica è particolarmente delicata ed espone al rischio di incomprensioni e fraintendimenti sia relativamente alla percezione che l'opinione pubblica potrebbe avere sulle tecniche genomiche, sia sul piano politico. In tale quadro, inoltre, non andrebbe trascurata la fondamentale esigenza di tutelare adeguatamente l'autoctonia della produzione agricola italiana e di salvaguardarne l'eccellenza.

Stante quanto precede, l'eccessiva genericità delle proposte non consente di esprimere un voto favorevole.

Replica il presidente DE CARLO (*FdI*), precisando che il provvedimento iscritto all'ordine del giorno è un atto legislativo europeo frutto di complesse negoziazioni e non rappresenta la posizione italiana.

Nonostante, quindi, l'atto in questione continui a presentare dei profili di problematicità, lo schema di risoluzione mira a realizzare un'efficace soluzione di compromesso, tenendo conto di due aspetti: la possibilità di migliorare la proposta di regolamento e la grande novità rappresentata dal primo tentativo di normare in sede europea le TEA. Proprio per questo sarebbe stata auspicabile un'ampia convergenza politica, favorendo posizioni libere da ideologie.

Il sottosegretario LA PIETRA esprime avviso favorevole sulla proposta di risoluzione presentata dal Presidente.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la proposta di risoluzione del Presidente relatore viene infine, previa verifica del numero legale, posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

#### **Monitoraggio della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata « Resto al Sud » (n. 299)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 12)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si era convenuto di trasmettere a tutti, in via informale, lo schema di risoluzione del relatore, rispetto al quale era stato fissato un termine per far pervenire proposte di modifica.

Il relatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) da lettura di una nuova proposta di risoluzione (pubblicata in allegato) che, oltre a recepire le osservazioni emerse durante il ciclo di audizioni, trae spunto dalle proposte dei Gruppi e dalla interlocuzione con il Governo.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) esprime avviso favorevole sulla nuova proposta di risoluzione illustrata dal relatore, che in effetti accoglie molte richieste di miglioramento provenienti dagli operatori. Rammenta peraltro che la misura « Resto al Sud » ha registrato risultati positivi, ma occorrono alcuni correttivi, tra cui quelli citati dal relatore nel testo.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) preannuncia invece, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione. Nonostante la proposta di risoluzione del relatore contenga delle misure di indubbio interesse tra cui, in particolare, l'impegno al Governo di cui alla lettera *a*), e tenuto conto che l'agevolazione è stata introdotta nel 2017, reputa comunque necessario verificare in che modo il Governo intenda dare seguito agli impegni contenuti nell'atto di indirizzo, attraverso un attento monitoraggio.

Ad avviso del senatore POGLIESE (*FdI*) la proposta di risoluzione del relatore è da accogliere senz'altro positivamente. Il testo, oltre a recepire numerosi spunti emersi nel corso del ciclo di audizioni, favorisce infatti il potenziamento di uno strumento essenziale per il rilancio dell'economia del Mezzogiorno.

Il sottosegretario BITONCI esprime avviso favorevole sulla proposta di risoluzione del relatore, osservando che la tematica dei fondi di garanzia risulta comunque già affrontata dal Governo nell'ambito del decreto-legge n. 145 del 2023.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di risoluzione formulata dal relatore, che viene approvata.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) domanda al rappresentante del Governo la ragione per cui le spese di consulenza professionali non possano essere ricomprese tra le spese ammissibili.

Il sottosegretario BITONCI precisa che le predette spese risultano difficilmente quantificabili.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 7 dicembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO n. 299 (Doc. XXIV, n. 12)**

La 9<sup>a</sup> Commissione permanente,

in esito all’istruttoria condotta sull’affare assegnato n. 299 relativo al monitoraggio della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata « Resto al Sud »;

premesso che tale misura, prevista dall’articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017, sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero-professionali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche e Umbria) e nelle isole minori marine, lagunari e lacustri del Centro-Nord;

considerato che la misura, gestita dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia:

– è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 55 anni che presentino determinati requisiti;

– prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di fornire a titolo gratuito servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale;

– dispone che le istanze possono essere presentate da imprese individuali o da società, ivi incluse le società cooperative;

– stabilisce un limite massimo di finanziamento, per ciascun richiedente, di 60.000 euro o, nel caso di soggetti già costituiti in forma societaria, un importo massimo di finanziamento erogabile pari a 50.000 euro per ciascun socio, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200.000 euro;

– fissa la seguente articolazione del finanziamento: il 50 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura e il 50 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito;

– vieta di utilizzare i finanziamenti per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all’erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse;

valutato che sono finanziate le attività imprenditoriali relative alla produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, nonché le attività del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa;

ritenuto necessario valutare gli effetti che nel corso degli anni detta forma di incentivazione ha avuto sul territorio, in termini, fra l'altro, di numero di nuove imprese create, di tasso di sopravvivenza delle stesse nel tempo e di nuovi di posti di lavoro;

valutati i contributi acquisiti nel corso delle audizioni;

rilevato con favore, secondo quanto comunicato da Invitalia, che per ogni euro di contributo si registra un ritorno di circa 2,54 euro in termini di effetto diretto, indiretto e indotto;

impegna il Governo a sostenere iniziative legislative volte a:

*a.* rifinanziare, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica, la misura rendendola strutturale, considerato che le risorse disponibili consentiranno di soddisfare ulteriori richieste solo fino a giugno 2024;

*b.* aumentare, compatibilmente con le risorse all'uopo rese disponibili e con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, i limiti massimi di finanziamento. In particolare, si valuti l'opportunità di:

– incrementare il finanziamento per le ditte individuali a 100.000 euro, di cui il 50 per cento a fondo perduto e il 50 per cento di finanziamento bancario garantito dal Fondo di garanzia per le PMI;

– incrementare il finanziamento per le società a 60.000 euro per ciascun socio fino ad un massimo di quattro soci ed un importo massimo concedibile di 240.000 euro, di cui 50 per cento a fondo perduto e 50 per cento di finanziamento bancario garantito dal Fondo di garanzia per le PMI;

*c.* riconsiderare i profili settoriali, tenuto conto delle altre agevolazioni concedibili;

*d.* affrontare il tema legato all'eventuale revisione della misura « Resto al Sud » in modo più organico e sistematico, nell'ambito dell'attuazione delle delega al Governo in materia di incentivi, al fine di poter meglio valorizzare le potenzialità della misura anche sulla base dei risultati fin qui registrati, nonché di scongiurare rischi di sovrapposizione con altre forme di incentivazione;

nonché a valutare l'opportunità di:

1. chiarire la cumulabilità o meno con altre forme agevolative;

2. semplificare le modalità di rendicontazione e di accesso al credito evitando appesantimenti burocratici e favorendo interazioni coi soggetti bancari;

3. operare un monitoraggio costante sulla misura, per valutarne l'effettivo impatto e comprendere quale sia la percentuale di progetti finanziati rispetto al totale delle richieste;

4. riconsiderare la rigida suddivisione delle tipologie di spesa, in particolar modo quella relativa agli interventi edili, e includere l'acquisizione di beni in locazione finanziaria o *lease-back*;

5. migliorare la comunicazione tra il soggetto gestore e le imprese.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 77**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*Orario: dalle ore 9,30 alle ore 9,35*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Mercoledì 6 dicembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 25**

*Presidenza della Vice Presidente*  
CANTÙ

*Orario: dalle ore 8,40 alle ore 10*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI IRCCS FONDAZIONE G.B. BIETTI PER LO STUDIO E LA RICERCA IN OFTALMOLOGIA – ONLUS, AIMO (ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDICI OCULISTI), GOAL (GRUPPO OCULISTI AMBULATORIALI LIBERI), SOI (SOCIETÀ OFTALMOLOGICA ITALIANA), SISO ETS (SOCIETÀ ITALIANA DI SCIENZE OFTALMOLOGICHE) E SOU (SOCIETÀ OFTALMOLOGI UNIVERSITARI) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 483 (TUTELA PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE OCULARI CRONICO-DEGENERATIVE)*

**Plenaria**

**140<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
ZAFFINI

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

**Comunicazioni del Presidente**

Il presidente ZAFFINI avverte che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, il disegno di legge n. 955, di conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, approvato dalla Camera dei deputati. L'ordine del giorno è integrato di conseguenza.

La Commissione prende atto.

#### *CONVOCAZIONE DI ULTERIORE SEDUTA*

Il presidente ZAFFINI avverte che la Commissione è nuovamente convocata al termine della presente seduta, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 955.

La Commissione prende atto.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il presidente ZAFFINI avverte che la documentazione acquisita nell'ambito della discussione del disegno di legge n. 483 (tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

### **Plenaria**

#### **141<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
ZAFFINI*

*La seduta inizia alle ore 13,15.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(955) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RUSSO (*FdI*) illustra gli aspetti di competenza del decreto-legge n. 144, segnalando innanzitutto il comma 1 dell'articolo 1, il

quale prevede che l'Ufficio centrale per il *referendum* si avvalga per un periodo non superiore a sessanta giorni di personale della segreteria nel numero massimo di 28 unità, anche appartenenti all'Area Assistenti (ex Comparto Ministeri seconda area – fascia economica da F4 a F6), per specifiche operazioni.

Il successivo comma 2 prevede la facoltà per il primo presidente della Corte di cassazione di avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 100 unità, appartenenti all'Area Assistenti.

Il comma 3 riguarda la possibilità di interpello, per soli titoli, finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di disponibilità all'assegnazione temporanea all'Ufficio centrale per il *referendum*. Tale procedura, ai sensi del comma 4, è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni nell'amministrazione stessa.

Il comma 5 disciplina l'onorario del personale assegnato all'Ufficio centrale per il *referendum*.

L'autorizzazione di spesa relativa alle disposizioni di cui all'articolo 1 è recata dal comma 6.

In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

In considerazione dell'andamento dei lavori, il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 7 dicembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,25.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di**  
**vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in**  
**materia di immigrazione**

Mercoledì 6 dicembre 2023

**Plenaria**

**10ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**DELRIO**

*Interviene il generale Hans Leijtens, direttore esecutivo di Frontex.*

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente DELRIO avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, per la quale la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori del Comitato, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti dall'esterno sulla *web-tv* della Camera.

Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Direttore esecutivo di Frontex sulle materie di competenza del Comitato**

Il presidente DELRIO ringrazia il generale Leijtens e introduce l'audizione.

Interviene il generale LEIJTENS.

Pongono quesiti e formulano osservazioni l'onorevole Rachele SCARPA (*PD-IDP*), il presidente DELRIO (*PD-IDP*), il senatore MENIA (*FdI*) e la senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*).

Replica il generale LIJTENS.

Il presidente DELRIO ringrazia l'audito e dichiara chiusa l'odierna procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 6 dicembre 2023

**Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GUERINI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**AUDIZIONI**

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Emanuela Del Re, Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel.**

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Emanuela Del Re, Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel.

Emanuela DEL RE, *Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*), e i deputati Marco PELLEGRINI (*M5S*), Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*) e Angelo ROSSI (*FdI*), ai quali risponde Emanuela DEL RE, *Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato la professoressa Del Re, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## **Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GUERINI

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono i deputati Marco PELLEGRINI (M5S) ed Ettore ROSATO (AZ-PER-RE).

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità**

Mercoledì 6 dicembre 2023

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**CALDERONE**

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto**

**Audizione in videoconferenza di rappresentanti di ANCI Sardegna, di ANCI Sicilia e di ANCIM, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto**

(Svolgimento e conclusione)

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, comunica che sono presenti all'odierna audizione, in rappresentanza di ANCI Sardegna, il Presidente Emiliano Deiana, collegato in videoconferenza, nonché, in rappresentanza di ANCIM, il Presidente Sergio Ortelli e la Segretaria Generale Gian Piera Usai, in presenza. Avverte che i rappresentanti di ANCI Sicilia hanno comunicato tardivamente la loro impossibilità a prendere parte all'odierna seduta e sono stati invitati pertanto ad inviare una memoria scritta.

Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Sergio ORTELLI, *Presidente dell'ANCIM* e Emiliano DEIANA, *Presidente di ANCI Sardegna*, collegato in videoconferenza, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Dario GIAGONI (*LEGA*) e Francesca GHIRRA (*AVS*), collegata in videoconferenza, nonché il senatore Antonio NICITA (*PD-IDP*) e Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*.

Gian Piera USAI, *Segretaria Generale dell'ANCIM*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per le esaurienti relazioni svolte, dispone che la documentazione acquisita sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul femminicidio, nonché su ogni forma  
di violenza di genere**

Mercoledì 6 dicembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,20*

**Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente  
LEONARDI*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Elena LEONARDI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Informa, quindi, che, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento interno e facendo seguito a quanto convenuto in modo unanime in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la Commissione si avvarrà della collaborazione, con incarico a tempo parziale e a titolo gratuito, della dottoressa Linda Laura Sabbadini, in qualità di esperta statistica, affidandole il compito di elaborare contributi e studi di natura statistica riferiti ai temi oggetto di inchiesta, assicurando priorità al tema della violenza economica.

Nessuno chiedendo di intervenire dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

SEMENZATO

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**AUDIZIONI****Sulla pubblicità dei lavori**

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio**

(Svolgimento e rinvio)

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Il Ministro Carlo NORDIO svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte i commissari in merito all'esiguità dei tempi rimasti a disposizione per il dibattito.

Interviene, quindi, sull'ordine dei lavori, la senatrice Cecilia D'ELIA (*PD-IDP*) per proporre il rinvio del seguito dell'audizione ad altra seduta per lo svolgimento di domande e osservazioni da parte dei gruppi.

Intervengono a loro volta e a più riprese sull'ordine dei lavori i senatori Valeria VALENTE (*PD-IDP*) e Filippo SENSI (*PD-IDP*), indi Martina SEMENZATO, *presidente*, e le deputate Elisabetta Christiana LANCELOTTA (*FdI*) e Sara FERRARI (*PD-IDP*).

Il Ministro Carlo NORDIO dà la propria disponibilità per la calendarizzazione a breve termine di una seduta dedicata allo svolgimento del dibattito.

Martina SEMENZATO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento  
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

Mercoledì 6 dicembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 8**

*Presidenza del Presidente*

MAGNI

*Orario: dalle ore 13,35 alle ore 13,55*

**Plenaria**

**7<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

MAGNI

*La seduta inizia alle ore 13,55*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che della seduta verrà redatto il resoconto sommario.

**Esame delle risultanze delle audizioni svolte nel corso della missione a Genova**

Il PRESIDENTE comunica che l'esame in Ufficio di Presidenza del documento si è risolto con un consenso unanime; chiede quindi a tutti i componenti di esprimersi sul testo che verrà trasmesso al nuovo Prefetto di Genova, con il quale dunque proseguirà l'interlocuzione sugli specifici

profili di sicurezza inerenti il porto. Comunica infine che identica procedura di esame in Commissione sarà svolta la prossima settimana sulle risultanze del sopralluogo e delle audizioni svolte a Treviso da parte di una delegazione della Commissione.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori dei senatori SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), LOMBARDO (*Misto-Az-RE*), ZULLO (*FdI*) e MAZZELLA (*M5S*), ai quali il PRESIDENTE rende precisazioni, il documento, posto ai voti, risulta approvato all'unanimità dei presenti.

*La seduta termina alle ore 14,25.*



